

Image not found or type unknown



[Printer-friendly version](#)

## Unità locali e Sedi secondarie

Per ciascuna unità locale / sede secondaria iscritta al Registro imprese deve essere versato, a favore della Camera di commercio territorialmente competente, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede (legale o principale) con arrotondamento all'unità di euro e, per l'anno 2024, fino a un massimo di euro 120 per ogni unità locale /sede secondaria.

**Nota bene.** L'importo di euro 120 deriva da quello previsto per l'anno 2014 (euro 200), ridotto del 50% ai sensi dell'art. 28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014 e successivamente incrementato del 20% destinato al finanziamento dei progetti *Doppia Transizione Digitale ed Ecologica, Turismo e Formazione Lavoro*, come autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 dal Decreto 23 febbraio 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy entrato in vigore il 17/04/2023.

Per le unità locali/sedi secondarie ubicate al di fuori del territorio di competenza della Camera di commercio di Bergamo, è necessario tenere conto dell'eventuale percentuale di incremento del diritto annuale applicata da parte delle camere di commercio territorialmente competenti.

## Imprese con sede legale all'estero

Le imprese con sede legale all'estero sono tenute al pagamento del diritto annuale per ciascuna unità locale/sede secondaria ubicata in Italia. **Per l'anno 2024 il diritto dovuto è di 66 euro.**

**Nota bene.** L'importo di euro 66 deriva dall'importo di euro 110 previsto per l'anno 2014 ridotto del 50% ai sensi dell'art. 28 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014 e successivamente incrementato del 20% destinato al finanziamento dei progetti *Doppia Transizione Digitale ed Ecologica, Turismo e Formazione Lavoro*, come autorizzato per gli anni 2023, 2024 e 2025 dal Decreto 23 febbraio 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy entrato in vigore il 17/04/2023.

Per le unità locali/sedi secondarie ubicate all'estero il diritto annuale **non deve essere versato.**

Ultima modifica

Lunedì 22 Aprile 2024

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Give it 3/5



Media 2.4 (°votaa)

form-qW6Fhh\_-

Aliquota

IRYgkjKKeOd4ercXKNi4GZifivestar\_form\_1